



GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DA REDIGERE E RESTITUIRE CON METODI E STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI (BIM) RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, INERENTI L’INTERVENTO DI-REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO OUT PATIENTS (NUOVO PADIGLIONE N.6) – CUP F25F24000290005 -CIG B66B904D7D

DISCIPLINARE DI GARA

1.	PREMESSE.....	4
2.	PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
3.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
3.1	DOCUMENTI DI GARA	7
3.2	CHIARIMENTI.....	7
3.3	COMUNICAZIONI.....	8
4.	OGGETTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E FINANZIAMENTO.....	8
5.	TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	11
6.	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE E VALORE STIMATO COMPLESSIVO APPALTO.....	12
6.1	MODIFICHE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, CO. 9, DEL CODICE DEI CONTRATTI.....	12
6.2	MODIFICHE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, CO. 1, LETT. A), DEL CODICE DEI CONTRATTI.....	12
7.	REVISIONE PREZZI.....	13
8.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	14
9.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	14
10.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	17
10.1	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	18
10.1.1.	REQUISITI DEL CONCORRENTE.....	18
10.1.2.	REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO.....	18
10.1.3	REQUISITI PRESTAZIONI ACCESSORIE.....	21
10.2	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	22
10.3	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	22
10.4	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE	25
10.5	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	26
11.	AVVALIMENTO.....	27
12.	SUBAPPALTO.....	29
13.	GARANZIA PROVVISORIA.....	29
14.	SOPRALLUOGO.....	29
15.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	29
16.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	30
17.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	32
18.	CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA DA INSERIRE NELL'AREA "RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA" DELLA RDO ONLINE.....	33
19.	CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA DA INSERIRE NELL'AREA "RISPOSTA BUSTA TECNICA" DELLA RDO ONLINE.....	53
20.	CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA DA INSERIRE NELL'AREA "RISPOSTA BUSTA ECONOMICA" DELLA RDO ONLINE.....	59
21.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	60
21.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	61
21.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	61
21.3	METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	63
21.4	METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	64
22.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	64
23.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	64
24.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	65

25.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	66
26.	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	67
27.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	67
28.	GARANZIA DEFINITIVA.....	69
29.	PRESCRIZIONI GENERALI.....	69
30.	ACCESSO AGLI ATTI.....	71
31.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	71
32.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	71

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 609 del 04/04/2025, questa Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi tecnici di ingegneria e architettura da redigere e restituire con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) relativi alla progettazione di fattibilità tecnico economica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti l'intervento di realizzazione Nuovo edificio Out Patients (Nuovo Padiglione n.6).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71, 108, co.2, lett. b) e 41, co. 15-bis del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) per il 65% dell'importo da porre a base di gara l'elemento relativo al prezzo assume la forma di prezzo fisso;
- b) il restante 35% dell'importo da porre a base di gara viene assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.

I servizi oggetto della presente procedura dovranno essere svolti mediante utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM).

Ai sensi dell'art.17, co.3 del codice la durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art.1, commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023.

Luogo di svolgimento dei servizi: Udine [codice NUTS ITH42]

Il codice CIG attribuito alla procedura è **B66B904D7D**; il codice CUP è **F25F24000290005**.

Il Responsabile unico del Progetto ai sensi dell'art.15 del codice è l'ing. Maria Camilla Bortolotti.

Il Gestore dell'ambiente di condivisione dei dati è l'ing. Maria Camilla Bortolotti

Il Gestore dei processi digitali supportati da modelli informativi è l'ing. Maria Camilla Bortolotti

Il Coordinatore dei flussi informativi è l'ing. Maria Camilla Bortolotti

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Istruzioni_Operative_Invito_v1.0", reperibile nell'Area pubblica della piattaforma stessa – sezione "Bandi e avvisi".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa attestato dall'Ente gestore della piattaforma, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel documento "Istruzioni_Operative_Invito_v1.0" presente in piattaforma, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione Internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040/0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare, all'indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it

Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere effettuate almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Si informa che, per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia al profilo del committente alla sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti".

Stazione appaltante committente: Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale

Indirizzo: Via Pozzuolo 330, Udine

Punti di contatto: dott.ssa Eliana Quarnolo

Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: ing. Ermes Greatti

Profilo committente: www.asufc.sanita.fvg.it

Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG all'URL <https://eappalti.regione.fvg.it>

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara G.U.U.E.
- 2) Il presente Disciplinare di gara con i relativi allegati:
 - Allegato A.1 – Domanda di partecipazione
 - Allegato A.1bis – Assolvimento imposta bollo
 - Allegato A.2 – Dichiarazione attestante l'accettazione delle condizioni di partecipazione
 - Allegati A.3 – A.3bis – A.3ter - Modelli dichiarazione possesso requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale
 - Allegato A.4 – Modello Dichiarazione per avalimento
 - Allegato A.5 – Patto di Integrità
 - Allegato A.6 – Calcolo dei corrispettivi
 - Allegato A.7 - OGI (Offerta di Gestione Informativa)
 - Allegato A.8 – Informativa privacy
- 3) Documento di Indirizzo alla Progettazione
- 4) Capitolato Tecnico Prestazionale;
- 5) Capitolato Informativo - Strategia generale di implementazione BIM per l'utilizzo dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) di cui all'art.1, comma 8, dell'allegato I.9 al codice;
- 6) Schema di disciplinare di incarico;

In caso di discordanza, le parti del Capitolato Informativo - Strategia generale di implementazione BIM che disciplinano le tematiche digitali, i processi informativi, la strumentazione hardware e software e la modellazione informativa BIM prevalgono sugli altri sopra richiamati documenti di gara.

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM). Le fonti normative primarie che disciplinano la materia dei CAM per il servizio oggetto del presente sono il Decreto MITE 23.06.2022 n. 256 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" in vigore dal 04.12.2022 concernente l'edilizia.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" al seguente link: <https://asufc.sanita.fvg.it/it/bandi-gara/> e sulla Piattaforma <http://eappalti.regione.fvg.it>.

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da trasmettere tramite la piattaforma utilizzando l'apposita area "Messaggi" della RDO online cui il quesito si riferisce, una volta registrati ed abilitati. Le richieste di chiarimenti devono pervenire entro

il termine indicato nella piattaforma. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno rese note in formato elettronico almeno **6 (sei)** giorni consecutivi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Portale eAppaltiFVG nell'area pubblica "Bandi e Avvisi" del Portale, all'interno dell'iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione "Allegati dell'Avviso" e sul sito istituzionale www.asufc.sanita.fvg.it –sez. Bandi di Gara. Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

I quesiti e le relative risposte, nonché le eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, saranno pubblicate tempestivamente nell'apposita area "Messaggi" della RDO online. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E FINANZIAMENTO

L'appalto ha per oggetto servizi tecnici di ingegneria e architettura da realizzarsi con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM) relativi alla progettazione di fattibilità tecnico economica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti l'intervento di realizzazione Nuovo edificio Out Patients (Nuovo Padiglione n.6).

L'appalto è costituito da un unico lotto in considerazione della natura del presente affidamento e del fatto che i servizi oggetto della presente procedura si riferiscono a un unico intervento le cui lavorazioni sono necessariamente integrate e funzionalmente inscindibili così da richiedere una gestione organica a cura del medesimo operatore.

CATEGORIA: Servizi di Progettazione di edifici CPV: 71221000-3

Per l'esecuzione di tutte le attività sopraelencate afferenti il servizio, l'importo complessivo a base di gara, al netto di IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali, è pari **ad € 1.557.913,44 (euro unmilione cinquecentocinquantesette milanovecentotredici/44)** così distinti:

Tabella n. 1 – Fase di progettazione: elenco delle prestazioni e del corrispettivo (importo totale a base di gara)

Descrizione delle prestazioni	Importo in euro al netto di oneri previdenziali e IVA
<i>Redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione</i>	€ 1.437.152,97
<i>Relazione geologica</i>	€ 120.760,47
Importo totale a base di gara	€ 1.557.913,44

Ai sensi dell'art.41, co.15-bis del codice il suddetto importo totale a base di gara è così suddiviso:

- **€ 1.012.643,74 quota fissa pari al 65% dell'importo**
- **€ 545.269,70 quota ribassabile pari al 35% dell'importo**

L'importo soggetto a ribasso in sede di offerta economica corrisponde all'importo riferito alla sola quota ribassabile (pari a complessivi € 545.269,70, al netto di IVA e oneri previdenziali).

L'importo complessivo dei servizi da affidare è stato individuato sulla base della stima presunta dei relativi lavori pari ad **€ 29.446.000,00 (di cui € 900.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)**, oltre IVA e oneri, quantificata sulla base del Documento di indirizzo alla progettazione messo a disposizione dalla Stazione Appaltante tra la documentazione di gara.

L'importo a base di gara è stato calcolato in base alle attività da svolgere e ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016 nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 41 del D.lgs. 36/2023 e dall'Allegato I.13 ivi richiamato. Tale importo comprende tutte le prestazioni comprese nel presente incarico (inclusi prove, indagini e rilievi) secondo le classificazioni di cui al d.m. 17 giugno 2016.

In considerazione dell'impiego di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM), il compenso è maggiorato del 10% sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, secondo quanto previsto dall'Allegato I.13, art. 2, comma 5, del Codice.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, co. 3-bis, del D. Lgs. 81/2008.

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non sussistono costi della manodopera.

Si specifica che la definitiva entità dell'onorario potrà variare in funzione delle prestazioni che si riterranno effettivamente necessarie. La relativa parcella verrà rimodulata qualora l'entità della variazione, calcolata sull'importo effettivo delle opere e rispetto alle prestazioni svolte, ecceda il 5% del corrispettivo di contratto.

Si ribadisce che l'oggetto della prestazione, relativa alla progettazione, meglio dettagliata nel capitolato tecnico prestazionale, è comprensiva della redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti e di tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile, appaltabile e, quindi, cantierabile.

L'affidamento sarà immediatamente efficace in relazione alle attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Come previsto dal committente nella determina a contrarre, in relazione alle effettive esigenze che potranno maturare, in considerazione della natura specialistica delle opere oggetto di realizzazione e della necessità di garantire la maggiore coerenza possibile nell'attuazione del singolo intervento, il committente si riserva, ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. a) del Codice dei Contratti, la facoltà di affidare direttamente all'aggiudicatario del servizio di progettazione, anche il relativo servizio di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, previa verifica del possesso dei requisiti professionali.

L'eventuale svolgimento dei servizi opzionali, in funzione delle predette esigenze, sarà pertanto oggetto di successivo atto da parte del committente, alla cui adozione rimane condizionato l'avvio e l'espletamento delle prestazioni stesse da parte dell'aggiudicatario. In tal caso, saranno dovuti al progettista aggiudicatario gli importi relativi indicati nella Tabella n. 4 di cui al successivo paragrafo 6.2, decurtati della medesima percentuale di ribasso offerto dall'operatore economico in sede di gara per l'appalto principale relativamente alla parte ribassabile (35%). La suddetta opzione è esercitabile da parte del committente senza incorrere in alcune responsabilità, azioni di richieste danni, indennità, compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile e, pertanto, senza che nulla possa essere eccepito o preteso, a qualsivoglia titolo, dall'aggiudicatario progettista. Resta inteso che qualora il Committente non esercitasse la facoltà di attivare le prestazioni professionali opzionali, l'affidatario non potrà avanzare alcuna pretesa.

Al fine di fornire l'indicazione sulla determinazione del corrispettivo dell'incarico, viene allegato alla documentazione di gara l' **Allegato A.6 – Calcolo dei corrispettivi** con l'indicazione dei singoli importi per le attività da compiere sull'immobile.

L'importo a base di gara rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato per l'espletamento di tutte le attività previste per il servizio richiesto.

Detto importo, da ritenersi onnicomprensivo di ogni onere e tributo, è remunerativo di ogni attività ed in nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.

L'appalto è finanziato con fondi statali di cui all'ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

5. TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto dell'appalto, ivi comprese quelle relative alla gestione informativa (BIM) devono essere eseguite nei termini massimi indicati nella tabella seguente, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla comunicazione del RUP di avvio della prestazione.

Il cronoprogramma indicato è al netto dei tempi per il rilascio di pareri / nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti.

Tabella n. 2– Servizi inclusi nel presente appalto:

Riferimento Prestazione	Durata
<i>Progetto di fattibilità tecnico economica e servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, da redigere e restituire con metodologia BIM</i>	150 gg.

Per la puntuale esplicitazione dei termini per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico "opzionale" si rimanda alla seguente Tabella n.3:

Tabella n. 3– Servizi opzionali:

Riferimento Prestazione	Durata
<i>Direzione Lavori e Servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i>	<i>LA DURATA COINCIDERÀ CON I TERMINI PREVISTI NELLA VIGENTE NORMATIVA SUI LAVORI PUBBLICI E L'ATTIVITÀ SI RITERRÀ CONCLUSA CON L'APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO, FATTE SALVE LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PRATICA EDILIZIA</i>

Relativamente ai termini di cui alle prestazioni oggetto dell'affidamento si specifica quanto segue:

- i giorni indicati sono da intendersi naturali e consecutivi, a far data dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico ovvero dalla comunicazione di avvio della prestazione;
- i termini indicati in tabella indicano il tempo massimo a disposizione per ciascuna prestazione come esplicitata in tabella;
- per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali pattuiti è applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo relativo alla parte oggetto del ritardo per ogni giorno naturale di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% (dieci percento) del corrispettivo professionale della parte

oggetto di ritardo. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell'ASUFC al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del tecnico incaricato, né esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte della Stazione Appaltante o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purchè certificati dal RUP, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico;

- per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal soggetto incaricato al RUP dello specifico intervento prima della scadenza del termine fissato per l'esecuzione della prestazione.

In caso di esercizio della riserva ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, per le prestazioni di Direzione dei Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione si considererà come base di calcolo il termine previsto nel contratto di affidamento dei relativi lavori ed eventuali atti aggiuntivi. La durata di tali prestazioni sarà pertanto, pari all'effettiva durata prevista per i lavori da realizzare e tutti gli adempimenti normativi connessi, oltre ai tempi di legge per l'emissione del CRE ovvero del collaudo.

6. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE E VALORE STIMATO COMPLESSIVO APPALTO

6.1. MODIFICHE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, CO. 9, DEL CODICE DEI CONTRATTI

Il Committente, ai sensi dell'articolo 120, co. 9, del Codice dei Contratti, si riserva sin da ora, di modificare il Contratto in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto. In caso di aumento delle prestazioni fino a concorrenza della suddetta soglia, alle prestazioni oggetto di modifica contrattuale saranno applicate le medesime condizioni originariamente previste dal Contratto. In tal caso, l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

6.2 MODIFICHE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, CO. 1, LETT. A), DEL CODICE DEI CONTRATTI

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 114, co. 6 e dell'art. 120, co. 1, lett. a) del Codice, il committente si riserva di affidare direttamente al progettista, alle medesime condizioni economiche offerte in sede di gara, l'incarico di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione laddove sussistano i presupposti e requisiti di legge e in caso di carenza al suo interno di personale da destinare all'assolvimento di tale incarico. Nello specifico, l'importo presunto e stimato delle prestazioni opzionali in appalto è così sinteticamente quantificato:

Tabella n. 4 – Fase di esecuzione: elenco delle prestazioni e del corrispettivo (Importo totale opzione)

Descrizione delle prestazioni	Importo in euro al netto di oneri previdenziali e IVA
<i>Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i>	€ 1.638.919,92
Importo totale opzione	€ 1.638.919,92

In considerazione dell'impiego di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM), il compenso è maggiorato del 10% sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, secondo quanto previsto dall'Allegato I.13, art. 2, comma 5, del Codice.

L'importo di tali ulteriori servizi opzionali, stimato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e come previsto nell'Allegato I.13 al Codice, per le prestazioni di cui alla tabella soprastante, sarà decurtato della medesima percentuale di ribasso offerto dall'operatore economico in sede di gara per l'appalto principale relativamente alla parte ribassabile (35%).

L'eventuale svolgimento anche di tali servizi sarà, pertanto, oggetto di un successivo affidamento, alla cui adozione rimangono condizionati l'avvio e l'espletamento delle prestazioni stesse da parte dell'appaltatore. Solo in caso di affidamento di tali ulteriori servizi, sarà dovuto all'affidatario dell'incarico di progettazione oggetto della presente procedura l'importo relativo alle suddette ulteriori prestazioni; resta inteso che qualora il committente non esercitasse tale facoltà, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa.

Il valore massimo stimato dell'appalto, anche ai fini dell'applicazione della soglia di cui all'articolo 14, comma 1, del Codice dei Contratti, è pari a **€ 3.836.200,02 (tremilionioottocentotrentaseimiladuecento/02)**, al netto degli oneri assistenziali e previdenziali di legge, se dovuti, e al netto dell'IVA, come riportato di seguito:

Tabella n. 5

N.	OGGETTO	IMPORTO MASSIMO
1	SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, COMPRESIVA DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	€ 1.557.913,44
2	(OPZIONALE) DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 1.638.919,92
3	(OPZIONALE) IMPORTO MASSIMO DEL QUINTO D'OBBLIGO, IN CASO DI VARIAZIONI IN AUMENTO (SU VOCE 1- PROGETTAZIONE E CSP)	€ 311.582,68
4	(OPZIONALE) IMPORTO MASSIMO DEL QUINTO D'OBBLIGO, IN CASO DI VARIAZIONI IN AUMENTO (SU VOCE 2 - DIREZIONE LAVORI E CSE)	€ 327.783,98
VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO		€ 3.836.200,02

7. REVISIONE PREZZI

Al presente appalto si applicano le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 60 del codice e disciplinate nell'allegato II.2-bis del codice, che si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione,

superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti di cui all'art.35 della parte V dell'allegato II.12 al codice;
- c) società di ingegneria in forma di società di capitali o di società cooperative di cui all'art.36 della parte V dell'allegato II.12 al codice;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati di cui all'art.37 della parte V dell'allegato II.12 al codice;
- f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del presente elenco;
- g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. f) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i

quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica** (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica** (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

L'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta, a meno che non dimostri che dallo svolgimento di tale attività non sia derivato alcun vantaggio competitivo.

Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti

dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante, previo consenso al trattamento dei dati, ai sensi dell'art.35, comma 5-bis del codice, verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Il mancato rispetto della vigente policy e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il DPR 13 aprile 2013 n.62 nonché del codice dei dipendenti della stazione appaltante costituiscono causa di esclusione dalla gara.

10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art.99 del codice e dell'art.40 dell'allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) di cui all'art.24 del codice.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché dei soggetti di cui all'art.66, co.1, lett.e) i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del codice.

10.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

10.1.1. Requisiti del concorrente

a) Possesso dei requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12 del codice

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art.100, co.3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel Registro delle Imprese** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

10.1.2. Requisiti del gruppo di lavoro

Nell'ambito del gruppo di lavoro ai fini dell'espletamento delle attività relative all'appalto principale oggetto della presente procedura è richiesta una "Struttura Operativa Minima" **composta da almeno 4 unità** con le seguenti professionalità e relativi requisiti:

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA FASE PROGETTUALE			
	Ruolo	Requisiti	N.
1	Coordinatore del gruppo di progettazione incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria o Architettura e iscrizione nel rispettivo Albo Professionale	1 (può coincidere con altre figure)
2	Responsabile della progettazione architettonica	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura e iscrizione nel rispettivo Albo Professionale	1 (può coincidere con altre figure)
3	Responsabile della progettazione strutturale	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria (settore civile e ambientale) o Architettura e iscrizione nel rispettivo Albo Professionale	1 (può coincidere con altre figure)
4	Responsabile della progettazione degli impianti elettrici, impianti di climatizzazione/trattamento aria, impianti idrico-sanitari e antincendio, impianti speciali	Professionista tecnico in possesso dei requisiti previsti dall'art.5 del DM 22/01/2008 n.37	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
5	Responsabile della progettazione	Abilitazione ai sensi del D.M05/08/2011	Minimo 1

	antincendio e delle certificazioni antincendio	n.151 ed iscrizione nel relativo elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 08/03/2006 n. 139 (ex legge 818/84), in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente – "Professionista antincendio"	(può coincidere con altre figure)
6	Professionista abilitato alle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste, iscritto nel relativo Albo professionale, in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii. e in regola con l'obbligo di aggiornamento afferente i corsi con cadenza quinquennale della durata complessiva di quaranta ore (in particolare deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza)	1 (può coincidere con altre figure)
7	Geologo	Laurea (quinquennale o specialistica) in Scienze geologiche (o equipollenti) iscrizione al relativo albo Professionale e abilitazione all'esercizio della professione	1 (può coincidere con altre figure)

Si precisa che, ai fini dello svolgimento dell'incarico opzionale di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, sono richieste le ulteriori qualifiche professionali quali:

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA FASE DI ESECUZIONE (OPZIONALE)			
	Ruolo	Requisiti	N.
1	Ufficio della Direzione Lavori	Direttore Lavori, coordinatore dell'ufficio di Direzione Lavori: Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria (settore civile e ambientale) o Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale Direttore Operativo impianti: Professionista tecnico in possesso dei requisiti previsti dall'art.5 del DM 22/01/2008 n.37.	Minimo 2: 1 D.L. ed almeno 1 D.O. (possono coincidere con altre figure)
2	Professionista abilitato alle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste, iscritto nel relativo Albo professionale, in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.lgs.81/2008 e	1

		ss.mm.ii. e in regola con l'obbligo di aggiornamento afferente i corsi con cadenza quinquennale della durata complessiva di quaranta ore (in particolare deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza)	
--	--	---	--

Cio' premesso i requisiti dei professionisti del gruppo di lavoro sono:

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

- **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il professionista non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per il geologo che redige la relazione geologica

- **iscrizione al relativo albo professionale.**

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione

- **I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.**

Per il professionista antincendio

- **iscrizione** nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.

Si precisa che ciascuna delle suddette risorse dovrà essere legata all'operatore economico partecipante mediante uno dei seguenti rapporti:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dalla Parte V dell'Allegato II.12 al Codice.

Ai sensi degli artt. 34 e seguenti dell'allegato II.12, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la

specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche.

E' possibile che diverse figure del gruppo di lavoro coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto, ma con un unico responsabile (con l'eccezione del Coordinatore della sicurezza per il quale è richiesta l'individuazione di un singolo professionista). Per ciascuno dei tecnici che formeranno la struttura operativa, compreso il giovane professionista, devono essere specificati:

- il ruolo ricoperto all'interno del gruppo di lavoro;
- le generalità complete (nome e cognome);
- la qualifica professionale (ing., arch, ecc...);
- gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale e la data della predetta iscrizione. Per il giovane professionista anche la data di abilitazione;
- gli ulteriori requisiti di idoneità;
- il rapporto giuridico o contrattuale con il concorrente (libero professionista, titolare, socio, dipendente, collaboratore coordinato continuativo, collaboratore a progetto, ecc...)

N.B. Nel caso di RTP, le professionalità della struttura operativa minima, legate da un rapporto giuridico/contrattuale di durata almeno pari a quella dell'appalto con mandataria o mandante, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell'appalto ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie in coerenza con la ripartizione delle parti del servizio indicate nella domanda di partecipazione.

Per la comprova dei suddetti requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

L'elenco dei componenti del gruppo di lavoro costituirà parte integrante del contratto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei paesi di cui all'art. 83, co.3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

10.1.3 Requisiti prestazioni accessorie

Ai sensi dell'articolo 113, co. 1, del Codice, l'operatore economico dovrà avvalersi, ove necessario, anche della seguente figura professionale di supporto alla esecuzione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 41, co.4 del Codice e la redazione della relativa documentazione, di un **archeologo** in possesso dei seguenti requisiti:

- ❖ diploma di laurea o di specializzazione, ovvero dottorato di ricerca in archeologia, ovvero titolo equipollente, ancorché conseguito all'estero, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del D.M. 20 marzo 2009, n. 60;
- ❖ iscrizione nell'Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica, istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

(MiBAC), attuale Ministero della Cultura, ai sensi dell'art.1, co. 3 dell'allegato I.8 del Codice.

Le su elencate condizioni di esecuzione, relative ai servizi accessori, non costituiscono requisiti di partecipazione, pertanto, per soddisfare le predette condizioni l'operatore economico potrà ricorrere all'affidamento delle suddette attività a terzi. La prestazione può essere trattata alla stregua di una consulenza specialistica fornita da un professionista esterno al gruppo di lavoro.

10.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- c) **copertura assicurativa contro i rischi professionali** per un massimale non inferiore ad € **2.944.600,00**.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.

10.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- d) **Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria e architettura, riguardanti lavori appartenenti a ciascuna delle categorie e ID dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ciascuna categoria e ID, almeno pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e ID come di seguito riportato:**

Tabella n. 6 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Lotto Unico	Categoria e ID Opere	G (grado di complessità)	Importo opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei Servizi (1 volta importo opere)
Intervento di realizzazione nuovo edificio Out Patients (Nuovo Padiglione n.6)	E.10	1,20	7.961.500,00 €	7.961.500,00 €
	S.03	0,95	4.296.900,00 €	4.296.900,00 €
	IA.01	0,75	2.864.600,00 €	2.864.600,00 €
	IA.02	0,85	7.161.500,00 €	7.161.500,00 €
	IA.04	1,30	7.161.500,00 €	7.161.500,00 €

N.B.: Gli importi sono da intendersi al netto di IVA.

Ai fini del raggiungimento dei requisiti di qualificazione per le categorie E. 10, S.03, sono considerati per intero gli importi di lavori analoghi rientranti nella stessa categoria, ma non necessariamente per opere di identica destinazione funzionale, purché il grado di complessità sia almeno pari ai servizi da affidare, mentre per le altre categorie IA.01, IA.02, IA.04, ai fini del raggiungimento dei requisiti di qualificazione, non è possibile far riferimento a categorie diverse, come precisato dall'ANAC nella determinazione n. 4 del 25/02/2015.

La verifica del possesso del requisito, autocertificato dall'operatore economico nel DGUE elettronico e negli Allegati A.3, A.3bis, è effettuata sull'aggiudicatario con riferimento a quanto di seguito riportato.

La comprova del requisito è fornita mediante elenco, con l'indicazione dei servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie elencate nello schema di cui alla Tabella, per il valore ivi richiesto, svolti nel periodo ivi indicato (ultimi dieci anni), completo delle relative date, degli importi e dei destinatari ed accompagnato, qualora i servizi siano stati presentati a favore di enti pubblici, dall'originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T., ovvero, qualora si tratti di servizi prestati a privati, dai certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che dovrà fornire prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero dal certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture quietanzate relative alla prestazione medesima e, nel caso di affidamenti in R.T., la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico offerente.

I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente (non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi), ovvero la parte di essi espletata nello stesso periodo per il caso dei servizi ancora in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. L'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, è l'importo al netto dell'Iva di legge.

- e) Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di due Servizi "di punta" di ingegneria e architettura, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte il valore della medesima.**

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella n. 7 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Lotto Unico	Categoria e ID Opere	G (grado di complessità)	Importo opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei Servizi di Punta (0,4 volte importo opere)
Intervento di realizzazione nuovo edificio Out Patients (Nuovo Padiglione n.6)	E.10	1,20	7.961.500,00 €	3.184.600,00 €
	S.03	0,95	4.296.900,00 €	1.718.760,00 €
	IA.01	0,75	2.864.600,00 €	1.145.840,00 €
	IA.02	0,85	7.161.500,00 €	2.864.600,00 €
	IA.04	1,30	7.161.500,00 €	2.864.600,00 €

N.B.: Gli importi sono da intendersi al netto di IVA.

Ai fini del raggiungimento dei requisiti di qualificazione per le categorie E.10, S.03, sono considerati per intero gli importi di lavori analoghi rientranti nella stessa categoria, ma non necessariamente per opere di identica destinazione funzionale, purché il grado di complessità sia almeno pari ai servizi da affidare, mentre per le altre categorie IA.01, IA.02, IA.04, ai fini del raggiungimento dei requisiti di qualificazione, non è possibile far riferimento a categorie diverse, come precisato dall'ANAC nella determinazione n. 4 del 25/02/2015.

La verifica del possesso del requisito, autocertificato dall'operatore economico nel DGUE elettronico e negli Allegati A.3, A.3ter, è effettuata sull'aggiudicatario con riferimento a quanto di seguito riportato.

La comprova del requisito è fornita mediante documentazione dimostrativa dell'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie elencate, completa delle relative date, degli importi e dei destinatari ed accompagnata, qualora i servizi siano stati presentati a favore di enti pubblici, dai certificati rilasciati e vistati dagli enti medesimi, e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T., ovvero, qualora si tratti di servizi prestati a privati, dai certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che dovrà fornire prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero dal certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture quietanzate relative alla prestazione medesima e, nel caso di affidamenti in R.T., la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico offerente.

La stazione appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione, di chiedere in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale o eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente all'operatore economico interessato, il quale dovrà presentarla, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, a pena di esclusione, di regola a mezzo della piattaforma telematica. È altresì in facoltà della stazione appaltante

chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, sempre attraverso la piattaforma telematica; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

10.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la **mandante/mandataria** di un raggruppamento temporaneo sia un **consorzio stabile** o una **sub-associazione**, nelle forme di un raggruppamento oppure di un'aggregazione di rete, i relativi **requisiti** di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i **raggruppamenti**.

Requisiti di ordine generale

I requisiti di ordine generale di cui agli artt. da 94 a 98 del codice devono essere posseduti da tutti i concorrenti, sia con riferimento agli operatori economici sia con riferimento ai professionisti del gruppo di lavoro.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto **10.1.1. lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12, parte V.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 10.1.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto 10.1.2 (gruppo di lavoro)**, relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali, ed in particolare:

- il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza;

- il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica;
- il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto **10.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

In caso di raggruppamenti, il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 10.3 lett.d)** riguardanti lavori appartenenti a ciascuna delle categorie e ID dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, ferma restando la necessità, ai sensi dell'art.68, co.11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che ciascun soggetto raggruppato sia in possesso dei requisiti per l'esecuzione della prestazione che lo stesso ha dichiarato di eseguire in sede di offerta.

In caso di raggruppamenti, il requisito dei servizi di punta di cui al precedente **punto 10.3 lett. e)** riguardanti lavori appartenenti a ciascuna delle categorie e ID dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. **In particolare, salva la dimostrazione del requisito mediante l'apporto di un unico servizio per importo lavori pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID, i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.**

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art.100 del codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

10.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto **10.1.1. lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato.

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 10.1.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto **10.1.2 (gruppo di lavoro)**, relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali, ed in particolare:

- il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza;
- il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica;
- il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica e professionale

Per i consorzi stabili i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) del codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

11. AVVALIMENTO

L'avvalimento è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 104 del Codice.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 10 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, salvo che l'ausiliario non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale

, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre

entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Per quanto riguarda i **requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al punto 10.1** il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'operatore economico non può avvalersi di più operatori ausiliari per dimostrare il **requisito dei servizi di punta**.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 9 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 10 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 gg. giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti

richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

12. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art.119 del d.lgs. 36/2023.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo a terzi. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

E' ammesso, previa comunicazione in sede di offerta, il subappalto per i professionisti legittimati a sottoscrivere la **Relazione Archeologica**.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

13. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice.

14. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita assistita dei luoghi. È possibile eseguire un sopralluogo autonomo facoltativo.

La stazione appaltante non rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a **pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla **delibera ANAC n. 610 del 19.12.2023** pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

LOTTO UNICO	IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO	IMPORTO CONTRIBUTO ANAC
Intervento di realizzazione nuovo edificio Out Patients (Nuovo Padiglione n.6)	€ 3.836.200,02	€ 165,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per poter partecipare alla gara, sia la documentazione amministrativa che l'offerta tecnica comprensiva dell'offerta di gestione informativa e l'offerta economica dovranno essere presentate alla Stazione appaltante, **a pena di esclusione, unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma**, attraverso l'area **"Richiesta di Offerta online" (RDO)** con le modalità nel seguito descritte, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10.06.2025.**

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa/tecnica e dell'offerta economica all'interno del Portale, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento **Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte** reperibile nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" della "RDO online".

Riguardo gli Allegati: La piattaforma gestisce allegati singoli fino ad un massimo di 52 MB, ma si consiglia di caricare allegati di 2MB o di dimensione inferiore per facilitarne il download. E' possibile caricare cartelle compresse. Estensioni non consentite: .exe, .pif, .bat, .cmd, .com, .htm, .html, .msi, .js, .json, .reg

Si precisa che:

- ❖ qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione amministrativa o tecnica richiesta dalla presente lettera di invito dovrà essere prodotta utilizzando la sezione **"Area generica allegati"** presente nell'ambito della **"Busta Amministrativa"** e della **"Busta Tecnica"** della RDO online;
- ❖ **è opportuno che i documenti facsimile**, relativi alle dichiarazioni che l'Operatore Economico deve rendere ai fini della partecipazione alla presente procedura, **vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati e infine stampati in formato .pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema**, al fine di evitare alla Stazione Appaltante visualizzazioni non corrette conseguenti all'utilizzo di software in versioni obsolete;
- ❖ nessun dato relativo all'offerta economica, **a pena di esclusione dalla gara**, dovrà essere riportato nell'area **"Risposta Busta Amministrativa"** o nell'area **"Risposta Busta Tecnica"**;
- ❖ nessun dato relativo all'offerta tecnica, **a pena di esclusione dalla gara**, dovrà essere riportato nell'area **"Risposta Busta Amministrativa"**.

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale su Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito dell'Area Risposta della "Busta Amministrativa" della "RDO online".

Una volta espletate le attività di predisposizione delle Buste di Risposta Amministrativa, Tecnica comprensiva dell'offerta di gestione informativa ed Economica, il concorrente prima di completare l'invio dell'offerta dovrà provvedere alla sottoscrizione digitale dei file pdf generati dal sistema per la Busta Amministrativa (vd art. 18) e la Busta Economica (vd art. 20), seguendo la procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.

Per la data e l'ora di arrivo dell'offerta faranno fede la data e l'ora registrate dal Portale a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta.

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata con modalità diverse da quella telematica.

A conferma dell'avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceverà una e-mail all'indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale.

L'invio telematico dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile. Il concorrente è quindi invitato ad avviare le attività di inserimento a Sistema della documentazione richiesta **con largo anticipo** rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

Il sistema non accetta la trasmissione di un'offerta o la modifica di un'offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l'offerta sarà pertanto irricevibile.

La stazione appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell'area "Allegati".

A seguito di modifica, gli operatori economici riceveranno un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla stazione appaltante.

Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta la stessa **verrà automaticamente**

invalidata. In tal caso gli operatori dovranno accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l'offerta.

La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla stazione appaltante, richiede in ogni caso la **ripresentazione dell'offerta**.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a **pena di esclusione**.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni suo allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA DA INSERIRE NELL'AREA "RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA" DELLA RDO ONLINE

Nell'area "RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA" della RDO online il concorrente dovrà inserire le dichiarazioni e la documentazione amministrativa richiesta per partecipare alla gara, come di seguito specificato.

1. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Domanda di partecipazione
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento redatto utilizzando il modello Allegato A.1 , sottoscritto digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i titolato/i dell'operatore economico

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da **€ 16,00** ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione **Allegato A.1 (domanda di partecipazione)** e apporre obbligatoriamente la marca da bollo utilizzando il modello "**Assolvimento Imposta di bollo**" _ **Allegato A.1bis** che debitamente compilato e sottoscritto viene allegato nella sezione "Area generica allegati" della busta amministrativa.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In ogni caso il concorrente dovrà caricare sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito dell'Area Risposta della "Busta Amministrativa" della "RDO online" copia scansionata del mod. F24 quietanzato o del modello **Allegato A.1bis** di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo o della ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.
- nel caso di Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.66, co.1, lett. a) e g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà:



indicare:

- la forma di partecipazione alla gara tra quelle previste dall'art. 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Codice con indicazione degli estremi di identificazione del concorrente (denominazione, indirizzo, CF e partita IVA) e requisiti;
- nonché
- (in caso di consorzi stabili di cui all'art. 66 co. 1 lett. g che non partecipano in proprio) per quali consorziati il consorzio concorre con la relativa sede legale;
 - (in caso di RT sia costituiti sia costituendi di cui all'art. 68 del D. Lgs. 36/2023), la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché le parti e le quote del servizio che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dai singoli componenti;
 - (in caso di RT costituendi di cui all'art. 68 del D. Lgs. 36/2023) di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;



Dichiarare:

- (nel caso in cui il concorrente partecipi e svolga la prestazione come **singolo professionista**) di essere in possesso dei titoli di studio, e di tutte le abilitazioni di cui al precedente par. 10.1.2 "Requisiti di idoneità – Gruppo di lavoro", necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico, indicando gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento;
- (nel caso di concorrente **diverso dal professionista singolo**), il/i professionista/i deputato/i allo svolgimento del servizio, in possesso dei titoli di studio di cui al precedente par. 10.1.2 "Requisiti di idoneità professionale - Gruppo di lavoro", di tutte le abilitazioni e certificazioni necessarie ai fini

dell'espletamento dell'incarico e indicando per ciascun professionista il titolo di studio, precisando l'indirizzo di laurea per i laureati in ingegneria, indicando in ogni caso per tutti i professionisti del gruppo di lavoro gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento e specificando per i laureati in ingegneria oltre alla sezione anche il relativo settore, nonché per ciascun componente del Gruppo di Lavoro la natura del rapporto giuridico/contrattuale intercorrente con l'operatore economico partecipante alla gara - N.B: Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con mandataria o mandante, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell'appalto ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti servizio indicata nella domanda di partecipazione;

- (nel caso di **raggruppamenti temporanei**) i dati identificativi del giovane professionista, quale progettista, ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista, nonché l'indicazione degli estremi della relativa iscrizione. N.B.: i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

1bis. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Procura generale o nomina ad una carica speciale
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

2. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione attestante l'accettazione delle condizioni generali di partecipazione redatta utilizzando il modello in Allegato A.2
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i titolato/i dell'operatore economico

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.
- nel caso di Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.65, co.2, lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo

Nella dichiarazione il concorrente dovrà:

- ✓ dichiarare:
 - di accettare il contenuto degli elaborati tecnici messi a disposizione della Stazione appaltante;
 - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 - di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata);
 - che l'offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
 - di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena risoluzione del contratto;
 - di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura d'appalto e pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza;
 - di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative ed indica quali;
 - l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
 - la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente;
 - ai sensi dell'art. 53, c.16-ter del D.L.vo 165/01 e s.m.i. di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - (eventualmente) solo in caso di un'aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all'art.65 co.2 lett.g) del D.Lgs. 36/2023, in qualità di impresa retista indicata/mandataria/mandante di non partecipare alla gara in qualsiasi altra forma prevista dal

medesimo decreto;

- di accettare le clausole del Patto di Integrità approvato dalla Stazione Appaltante e allegato alla documentazione di gara;
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
- di essere a conoscenza che le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell'art.90 del D.Lgs. 36/2023 tramite posta elettronica certificata mediante l'apposita area messaggi della RDO online;
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel documento di gara denominato "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte" sul portale Acquisti e Appalti FVG;
- di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge n.68/1999 ovvero di non esserne tenuto;
- (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia): di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, co.2 e 53 co.3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di indicare i propri dati per le comunicazioni di cui all'art.90 del Codice;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal codice.
- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 241/90, il diritto di accesso agli atti, ovvero il diritto di "accesso civico" ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura;
ovvero, in alternativa,
- di indicare specificamente in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale. In caso di diniego all'accesso di informazioni che costituiscono segreti commerciali, L'ASUFC si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
- Nel caso in cui nella dichiarazione sia stata dichiarata la presenza di segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, a comprova di quanto dichiarato dovrà essere inserita **nell'area allegati generici della busta dell'offerta tecnica** l'indicazione delle parti dell'offerta sottratte all'accesso (pagine / sezioni / parti di riferimento) precisando per ciascuna di esse l'esatta motivazione e **contestualmente dovrà essere allegata anche una copia firmata dell'offerta tecnica comprensiva dell'offerta di gestione informativa adeguatamente oscurata nelle suddette parti con annessa dichiarazione di conformità all'originale.**
- In ogni caso, ai sensi del comma 5 dell'art. 35 del Codice, in relazione alle ipotesi di cui al comma 4, lett.a) e b), numero 3) del medesimo articolo, è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

3. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Formulario DGUE elettronico generato utilizzando la sezione apposita della busta “Risposta Amministrativa”
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.

In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) il Formulario DGUE elettronico deve essere presentato e sottoscritto:

- nel caso di partecipazione con le forme previste dall’art. 65, co. 2, lett. e), f), g) ed h) del Codice (RTI costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete, GEIE) per ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio, rete o GEIE, deve essere presentato un DGUE distinto, compilato separatamente nelle parti da II a IV, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa;
- nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’ art. 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate, compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa;
- nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’ art. 65, co. 2, lett. d) del Codice, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate nonché dalle consorziate che prestano i requisiti, compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa;
- nel caso di avalimento, deve essere presentato un DGUE distinto da ognuna delle ausiliarie indicate, compilato nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III e VI, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.

Si precisa inoltre che:

i consorzi di cui all’art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice allegano l’elenco delle consorziate e sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l’esclusione del medesimo se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, sempre che l’operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista all’art. 97 del Codice.

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CREAZIONE DEL DGUE

Nell'area **"Mia Risposta"** della RdO, utilizzare la funzionalità **"Intenzione di rispondere"** e selezionare la tipologia di concorrente tra quelle proposte (singolo/singolo con altri/raggruppamenti/consorzi di varia natura/rete/GEIE).

Iniziare la procedura tramite l'apposito comando di inserimento stilizzato con l'icona **"+"**, successivamente il comando **"Crea una nuova risposta DGUE"** permette all'operatore economico di accedere al formulario per la compilazione a video di tutte le parti predisposte dalla Stazione appaltante.

Al termine della compilazione utilizzare il comando **"Scarica"** per generare il documento in formato .PDF.

Il file così salvato deve essere sottoscritto digitalmente e allegato utilizzando il comando **"Scegli il file"**.

In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva è necessario gestire l'**"Area Gestione Risposta"** per configurare la struttura del **"Gruppo di Offerta"**, aggiungendo ulteriori Operatori Economici tramite la funzionalità **"Aggiungi Utente"**.

L'operatore economico invitato dalla Stazione appaltante indica la Denominazione sociale/Ragione sociale nonché l'indirizzo email dell'operatore economico che intende far parte del Gruppo Offerta, e lo invita a partecipare alla RdO per compilare il proprio DGUE.

L'operatore economico invitato, se già registrato al Portale, deve accedere con le proprie credenziali, in alternativa deve procedere con la registrazione.

Le operazioni sopra dettagliate vanno ripetute, se necessario, per tutti i membri del Gruppo di Offerta.

Gli Operatori Economici invitati a far parte del Gruppo di Offerta ricevono, all'indirizzo mail indicato dall'operatore economico principale, una notifica di invito a partecipare ad un Gruppo Offerta. All'interno della mail di avviso è contenuto un link diretto per accedere al Portale.

Dopo aver inserito le credenziali di accesso, l'utente può accettare o rifiutare l'invito ricevuto.

L'operatore economico che accetta l'invito aderisce di conseguenza al Gruppo Offerta e deve compilare il proprio DGUE.

Maggiori dettagli sono riportati all'interno del documento **"Istruzioni operative per la compilazione del DGUE"** consultabile all'interno della piattaforma.

Le eventuali dichiarazioni integrative o/e esplicative rispetto a quanto dichiarato nel DGUE vanno inserite nella sezione "Area Generica Allegati" della Busta Amministrativa.

INDICAZIONI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL DGUE

Il Formulario DGUE è articolato in sei Parti.

PARTE I – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL' AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O ENTE AGGIUDICATORE

Precompilata dalla stazione appaltante.

PARTE II – INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Sezione A: Informazioni sull'operatore economico

Con riferimento alla sottosezione *“Micro, piccola e media impresa”*, i termini *“numero di addetti”* e *“fatturato”* vanno ricondotti ai parametri individuati dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea di data 06/05/2003.

Con riferimento alla sottosezione *“Se pertinente: l’operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell’ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)?”*, tale sottosezione è riferita agli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, prestatori di servizi, o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati, laddove richiesto nel quadro dell’affidamento/procedura di gara. In tale ipotesi selezionare *“SI”* e inserire gli ulteriori dati richiesti nel prosieguo, in caso contrario selezionare *“NO”*.

Il possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA) ai sensi dell’art. 100, comma 4 del Codice, nonché dai sistemi di qualificazione nei settori speciali ai sensi dell’art. 162 del Codice stesso dev’essere dichiarato all’interno dell’apposito riquadro, specificando altresì:

a) alla voce *“Indicare il pertinente numero di iscrizione o di certificazione, se applicabile”*: gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’organismo di attestazione o del sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione);

b) alla voce *“Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare”*: l’indirizzo web, l’autorità o l’organismo di emanazione, nonché il riferimento preciso della documentazione;

c) alla voce *“Indicare i riferimenti su cui si basa la registrazione o certificazione e, se applicabile, la classificazione ricevuta nell’elenco ufficiale”*, se pertinente: le categorie di qualificazione alle quali si riferisce l’attestazione;

d) qualora l’iscrizione, la certificazione o l’attestazione sopra indicate non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione devono essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B, C o D, secondo le previsioni della stazione appaltante;

e) alla voce *“L’operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di acquisire tale documento direttamente accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?”* selezionare *“SI”*.

Con riferimento alla sottosezione *“Forma di partecipazione”*, in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, Aggregazione di imprese di rete o GEIE, selezionare *“SI”* e inserire gli ulteriori dati richiesti, tra i quali anche i dati identificativi dei restanti operatori economici componenti (Denominazione sociale/Ragione Sociale, sede legale, C.F. e P.IVA). La forma di partecipazione degli operatori economici dev’essere specificata tramite apposita funzionalità integrata sul portale.

In caso di partecipazione da parte dei consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), c), d) e all’art. 66, comma 1, lett. g) del Codice, selezionare *“NO”*, poiché il partecipante è il consorzio stesso. Ognuno

degli eventuali operatori economici indicati dal consorzio quali consorziati esecutori, deve produrre un distinto DGUE.

Con riferimento alla sottosezione “Lotti a cui l’OE intende partecipare”: inserire i numeri di riferimento dei lotti a cui partecipa. In caso di procedura monolotto indicare “1”.

Sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico

All’interno della Sezione vanno indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) dei singoli legali rappresentanti e degli ulteriori soggetti che all’interno dell’operatore economico ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui all’art. 94, comma 3 del Codice, con la specifica inoltre della rispettiva carica/funzione.

Sezione C: Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti

In caso di ricorso all’avvalimento di cui all’art. 104 del Codice – sia in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, sia in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l’offerta – l’operatore economico indica gli operatori ausiliari di cui si avvale, nonché i relativi dati identificativi (Denominazione sociale/Ragione Sociale, sede legale, C.F. e P.IVA), e i requisiti oggetto dell’avvalimento. Ognuno degli operatori ausiliari produce un proprio distinto DGUE recante le informazioni richieste dalla Parte II, Sezioni A e B, dalla Parte III, dalla Parte IV secondo le previsioni del Bando, dell’Avviso o della Documentazione di gara, nonché dalla Parte VI.

Si precisa, inoltre, che in caso di procedura con criterio di aggiudicazione basato su offerta economicamente più vantaggiosa, l’eventuale avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta va indicato con una formulazione generica, al fine di non anticipare alcun elemento dell’offerta tecnica, a cui può essere collegato l’incremento premiale.

Sezione D: Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento

La Sezione D è relativa al subappalto non qualificante.

In caso di ricorso al subappalto valgono le disposizioni dell’art. 119 del Codice, nonché le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara.

Ai sensi dell’art. 119, co.2 del codice è previsto che almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili debba essere affidato a PMI, salvo diversa indicazione giustificata dall’oggetto del contratto. In tale ultimo caso dovrà essere indicata la soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese.

PARTE III – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sezione A: Motivi legati a condanne penali

All’interno della Sezione devono essere riportate sia le sentenze di condanna definitive che i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili aventi effetto escludente ai sensi dell’art. 96, commi 8 e 9 del Codice, o in seguito ai quali risulti ancora operante un periodo di esclusione stabilito direttamente dal provvedimento giudiziale ai sensi dell’art. 96, comma 7 del Codice.

Con “Data della condanna” si intende la data della sentenza di condanna definitiva e del decreto penale di condanna divenuto irrevocabile.

Con “*Motivo*” si intende la fattispecie penale commessa rientrando tra quelle previste dall’art. 94 del Codice.

Con “*Chi è stato condannato*” va inteso come riferito ai soggetti condannati rientranti tra quelli di cui all’art. 94, comma 3 del Codice, da elencarsi nella Parte II, Sezione B. Da indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale.

Con “*Periodo di esclusione*” si intende la durata dell’incapacità a contrarre con la P.A., ai sensi dell’art. 94, commi 7, 8 e 9 del Codice, compresi - i dati inerenti all’eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria se stabilita direttamente nella sentenza o nel decreto di condanna e la relativa durata.

Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di valutare se la condotta illecita si è verificata in un periodo di tempo rilevante ai fini dell’esclusione e di determinare – come previsto dall’art. 96, comma 6 del Codice – l’applicabilità delle misure di autodisciplina (*self-cleaning*) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate attuate dall’operatore economico, al fine di escludere o meno quest’ultimo dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 96, comma 7 del Codice.

Autodisciplina – Misure di self-cleaning

Ai sensi dell’art. 96, comma 6 del Codice, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni dell’art. 94 e dell’art. 95 del Codice (con l’esclusione dell’art. 94, comma 6 e dell’art. 95, comma 2 del Codice, ipotesi che vengono analizzate nel prosieguo) può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. A tal fine:

- a) ai sensi dell’art. 96, comma 3 del Codice dichiara e dimostra di aver adottato le misure di cui all’art. 96, comma 6 del Codice stesso, sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, e segnatamente:
 - di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito;
 - di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità investigative;
 - di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Oppure, in alternativa:

- b) comprova l’impossibilità di adottare dette misure prima della presentazione dell’offerta e si impegna ad ottemperare alla previsione all’art. 96, comma 4 del Codice, ovvero ad adottare le misure e a comunicarle alla stazione appaltante.

Quanto sopra va inserito all’interno di ciascuna singola sottosezione della Sezione A, all’interno del campo “*Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente*” indicare “*Documentazione presente in FVOE*”, in quanto l’operatore economico rende disponibile la documentazione concernente il self cleaning all’interno del Fascicolo Virtuale dell’operatore Economico.

Attenzione: ai sensi dell’art. 96, comma 14 del Codice l’operatore economico ha l’obbligo di comunicare la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai

sensi degli artt. 94 e 95 del Codice, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. A tal fine, all'interno dei singoli campi di cui sopra va indicato *“Documentazione non presente in FVOE”*. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi dell'art. 98, comma 4 del Codice.

Le presenti indicazioni sul self-cleaning si applicano anche alle altre Sezioni del DGUE in cui tali misure siano previste.

Sezione B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

In merito alla sottosezione *“Pagamento di imposte”*:

Tale sottosezione va riferita anche al pagamento di tasse.

Attenzione: nonostante la sottosezione del DGUE richiami sia le violazioni definitivamente accertate (art. 94, comma 6 del Codice) che quelle non definitivamente accertate (art. 95, comma 2 del Codice), la compilazione della sottosezione deve riguardare soltanto le violazioni definitivamente accertate, che configurano causa di esclusione automatica, mentre per quanto concerne le violazioni non definitivamente accertate l'operatore economico deve inserire all'interno della Busta amministrativa – “Area generica allegati” un'apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Si evidenzia quanto segue:

- a) **Violazioni gravi da parte dell'operatore economico, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti**, art. 94, comma 6 del Codice - Causa di esclusione automatica:
 - ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'All. II.10 del Codice, si considera grave l'omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48bis, commi 1 e 2bis del D.P.R. 602/1973 – limite attualmente individuato in importi superiori a € 5.000,00;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'All. II.10 del Codice, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione.
- b) **Violazioni gravi da parte dell'operatore economico, non definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse**, art. 95, comma 2 del Codice - Causa di esclusione non automatica:
 - si applicano gli artt. 2, 3 e 4 dell'All. II.10 del Codice;
 - la gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto;
 - ai sensi, in particolare, dell'art. 3 dell'All. II.10 del Codice, la violazione non definitivamente accertata si considera grave quando di importo pari o superiore al 10% del valore dell'appalto (con esclusione di sanzioni e interessi) e comunque di importo non inferiore a € 35.000,00.
- c) **Non applicabilità delle disposizioni:**

L'art. 94, comma 6 non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi

obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

L'art. 95, comma 2 del Codice non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

In merito alla sottosezione *“Pagamento di contributi previdenziali”*:

Gli importi che rilevano ai fini della causa di esclusione sono quelli superiori a € 150,00, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.M. 125/2015.

Sezione C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali

Con riferimento alle misure di autodisciplina/self-cleaning, vale quanto già previsto nella Sezione A della presente Parte III. Nello specifico, all'interno di ogni singola sottosezione le misure adottate vanno indicate nell'apposito campo intitolato *“Specificare”*.

I dati richiesti vanno inseriti secondo le seguenti indicazioni di corrispondenza con la normativa nazionale:

- Obblighi in materia di diritto ambientale - art. 95, comma 1, lett. a) del Codice (Gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, agli obblighi in materia ambientale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014);
- Obblighi in materia di diritto sociale - art. 95, comma 1, lett. a) del Codice (Gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, agli obblighi in materia sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014);
- Obblighi in materia di diritto del lavoro - art. 95, comma 1, lett. a) del Codice (Gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014);
- Liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimento in corso per l'accesso a una di tali procedure - art. 94, comma 5, lett. d) del Codice.

Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo

di cui all'art. 40 del D.lgs. 14/2019 si applica l'art. 95 del decreto indicato. Ai sensi del citato art. 95, commi 3, 4 e 5, successivamente al deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

Fermo quanto sopra, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempreché nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici fra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del D.lgs. 14/2019, ed il momento del deposito del decreto di apertura del concordato preventivo, previsto dall'art. 47 del medesimo D.lgs., è sempre necessario ai sensi dell'art. 372 comma 4 del D.lgs. 14/2019 l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In caso di operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 40 D.lgs. 14/2019, nelle more del deposito del decreto di apertura della procedura di concordato, gli stessi devono indicare nell'apposito campo "Indicare per quali motivi l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto" gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle procedure di gara rilasciato dal competente tribunale e il soggetto ausiliario.

Ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.lgs. 14/2019 l'operatore economico predetto deve inoltre presentare la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. Tale relazione deve essere inserita all'interno dell'area Allegati Generici della busta di risposta amministrativa.

Gli operatori economici predetti, sono tenuti altresì a indicare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché, in caso di RTI, la dichiarazione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, comma 5 del D.lgs. 14/2019. L'esclusione di cui all'art. 94, comma 5, lett. d) del Codice non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'art. 186 bis, comma 4, del R.D. 267/1942 e all'art. 95 commi 3 e 4 del D.lgs. 14/2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.

- Gravi illeciti professionali - art. 95, comma 1, lett. e) del Codice: Illecito professionale grave commesso dall'offerente, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati.

I gravi illeciti professionali da indicarsi nella presente sottosezione sono quelli individuati tassativamente nell'art. 98 del Codice, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 98, comma 3, lett. a), b), c), le quali vanno dichiarate come appositamente previsto nel prosieguo delle presenti Indicazioni.

Attenzione: all'interno della sottosezione relativa ai gravi illeciti professionali vanno indicate anche le eventuali ipotesi dell'art. 95, comma 3 del Codice, in presenza delle quali non operano le cause di esclusione dell'art. 98, comma 3, lett. h) del Codice.

- Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza - art. 98, comma 3, lett. a) del Codice (Sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione

all'oggetto specifico dell'appalto).

- Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto - art. 95, comma 1, lett. b) del Codice (La partecipazione dell'operatore economico alla procedura determina una situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del Codice che non può essere risolta con misure meno intrusive).
- Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto: art. 95, comma 1, lett. c) del Codice (Sussistenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive).
- Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili - art. 98, comma 3, lett. c) del Codice (Condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale).
- Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate - art. 98, comma 3, lett. b) del Codice: Condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione. All'interno della presente sottosezione l'operatore economico deve dichiarare "Sì" o "NO".

Attenzione: a causa delle preimpostazioni tecniche del formulario DGUE, qualora l'operatore dichiari "Sì" – in quanto conferma di non essere incorso nelle ipotesi previste – si apre un ulteriore campo in cui vengono richieste le ulteriori informazioni. Tale preimpostazione costituisce un errore in via di risoluzione, ma fino ad allora l'operatore economico deve inserire la dichiarazione "Non sussistono le ipotesi previste dal parametro".

Sezione D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore Compilare tutte le voci rientranti nella Sezione D.

Con particolare riferimento al parametro relativo alla L. 68/1999, in merito alla domanda "L'operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68?", nel caso in cui l'operatore economico dichiarante non sia soggetto agli obblighi di tale legge deve dichiarare "NO".

PARTE IV – CRITERI DI SELEZIONE

La Parte IV ha ad oggetto i requisiti speciali previsti dagli artt. 100 e 103 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali), ivi compresi i requisiti di cui all'Allegato II.12, artt. da 34 a 38, secondo le specifiche indicazioni fornite dalla stazione

appaltante nella documentazione di gara.

Le dichiarazioni relative al subappalto qualificante vanno inserite nella sottosezione “Percentuale da subappaltare”.

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

_ la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al punto 10.1 del presente disciplinare;

_ la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 10.2 del presente disciplinare;

_ la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 10.3 del presente disciplinare

Allo scopo di meglio esplicitare i requisiti posseduti rispetto a quanto dichiarato all’interno della parte IV del DGUE il concorrente dovrà altresì compilare gli Allegati A.3, A.3bis e A.3ter messi a disposizione dei concorrenti tra la documentazione di gara, da restituire per rendere le dichiarazioni richieste.

PARTE V – RIDUZIONE DEL NUMERO DEI CANDIDATI QUALIFICATI

La Parte V reca l’autodichiarazione dell’operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dalla stazione appaltante per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell’art. 70, comma 6 del Codice. Pertanto, tale Parte va compilata unicamente laddove appositamente previsto dalla stazione appaltante nel quadro di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l’innovazione.

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

Con le dichiarazioni finali, il dichiarante assume la responsabilità in merito alla veridicità delle informazioni rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

Si evidenzia, da ultimo, che nelle diverse Parti del DGUE (in corrispondenza al singolo dato, laddove richiesto) l’operatore economico può indicare anche l’Autorità pubblica o il soggetto terzo, ovvero il link, presso il quale la stazione appaltante può acquisire la documentazione comprovante quanto dichiarato dall’operatore economico stesso.

Si evidenzia, altresì, che attraverso il FVOE gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC previsto dall’art. 24 del Codice, disposizione in vigore dal 01.01.2024, le stazioni appaltanti verificano la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

4. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico - professionale: secondo i modelli allegati A.3, A.3bis, A.3ter;
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Al fine di rendere più agevole la lettura di quanto autocertificato nel DGUE in merito al **punto c) dell'art. 10.2 e ai punti d) ed e) dell'art.10.3** del presente disciplinare di gara, il concorrente deve inserire a sistema la dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico – professionale secondo i modelli **Allegati A.3, A.3bis, A.3ter**.

I documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.
- nel caso di Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.65, co.2, lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

5. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione per concorrenti con idoneità plurisoggettiva e consorzi
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa di ciascun concorrente attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12 e relativa posizione.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili,

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III.rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. ■

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

6. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione da produrre nel caso di avalimento
	<p>1) Formulario DGUE elettronico presente nella sezione "Risposta Amministrativa" compilato dall'impresa ausiliaria con le informazioni pertinenti richieste nella sezione C della Parte II;</p> <p>2) Dichiarazione modello Allegato A.4 - Modello per l'avalimento (dichiarazione ex articolo 104 del Codice)</p> <p>3) Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.</p>
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	1), 2) Documento in formato .pdf <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria.

	3) Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento.
--	--

In caso di avvalimento come regolato dal paragrafo 11 del presente disciplinare, i concorrenti oltre ad allegare il Formulario DGUE elettronico dovranno allegare anche la documentazione di cui all'art. 104 del Codice di seguito elencata:

- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello in **Allegato A.4**, con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Si precisa che i contratti di avvalimento, a pena di nullità, devono riportare la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti l'originale o la copia autentica della documentazione scansionata.

Si precisa inoltre che eventuali documenti di avvalimento dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Documentazione da produrre in caso di avvalimento" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO on line.

N.B. Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica utilizzando la sezione "**Contratto di avvalimento premiale**" presente nell'ambito della Busta Tecnica" della RDO on line.

7. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Versamento dell'importo relativo al contributo di cui all'art. 1, comma 67, della L. 23.12.2005 n. 266
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento o documento in formato elettronico comprovanti l'avvenuto versamento

Il versamento dell'importo pari ad **Euro 165,00** dovrà essere effettuato esclusivamente con le modalità stabilite dalla delibera del Presidente dell'ANAC di aggiornamento dei costi di contribuzione a favore dell'Autorità riferita all'anno in corso reperibile sul sito dell'Autorità medesima (<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>). In caso di associazione temporanea già costituita o da costituirsi, il versamento deve essere effettuato dall'impresa capogruppo.

Il mancato versamento di tale somma è **causa di esclusione**, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante

soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

8. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Patto d'integrità (Allegato A.5)
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente per presa visione ed accettazione

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) il documento dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA DI RISPOSTA AMMINISTRATIVA

Il concorrente, prima di completare l'invio dell'offerta, deve scaricare e salvare il file generato dal Sistema in formato pdf con il contenuto delle informazioni e delle dichiarazioni inserite a video e l'elenco dei documenti caricati nell'area Risposta Amministrativa, quindi firmarlo digitalmente, ai sensi dell'art. 65, comma 1 lettera a), del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e caricarlo nella sezione dedicata alla Busta Amministrativa, come specificato nella procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.

La busta di "Risposta Amministrativa" **dovrà essere sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto, come individuato al punto 1bis, in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società, dal legale rappresentante;
- nel caso di consorzi stabili: dal legale rappresentante o dalla persona munita dei poteri necessari ad impegnare il consorzio e dal legale rappresentante o dalla persona munita dei poteri necessari ad impegnare il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE da costituire / costituiti, da tutti gli operatori economici raggruppandi/raggruppati o consorziandi/consorziati (firmano le persone legittimate a seconda della forma giuridica dei singoli membri – vedasi punti precedenti);
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile e in particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista

di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA DA INSERIRE NELL'AREA "RISPOSTA BUSTA TECNICA" DELLA RDO ONLINE

Nell'area "Risposta Busta Tecnica" della RDO online dovrà essere inserita la documentazione sotto richiesta, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o dal soggetto munito di specifici poteri.

La mancata presentazione dell'offerta tecnica relativa ai **criteri A e B** non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara ma comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 (zero) punti per lo specifico elemento ponderale.

L'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

L'offerta tecnica, comprensiva dell'offerta di gestione informativa, dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto **18**.

L'offerta tecnica, comprensiva dell'offerta di gestione informativa, costituirà parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto che verrà sottoscritto.

- Nel caso in cui nella Sezione dedicata della Busta Amministrativa sia stata dichiarata la presenza di segreti commerciali anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, dovranno essere espressamente individuate le eventuali parti dell'offerta sottratte all'accesso (pagine / sezioni/ parti di riferimento) indicandone per ciascuna l'esatta motivazione e **contestualmente dovrà essere allegata anche una copia firmata dell'offerta tecnica comprensiva dell'offerta di gestione informativa adeguatamente oscurata nelle suddette parti con annessa dichiarazione di conformità all'originale.**

Tale documentazione dovrà essere inserita nell'area allegati generici della busta dell'offerta tecnica.

Modalità operative

Nell'area "Risposta Busta Tecnica" della RDO on line dovrà essere inserita la documentazione per la presentazione dell'offerta tecnica relativa ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica di seguito precisati.

1. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Criterio A – “Professionalità e adeguatezza” Punteggio massimo 30 punti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

I concorrenti dovranno produrre una Relazione tecnica illustrativa di un massimo di **3 SERVIZI** di ingegneria svolti nelle prestazioni richieste (*progettazione di fattibilità tecnica economica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione*), relativi ad interventi di *realizzazione di un nuovo edificio* affine per tipologia e complessità a quello oggetto dell'affidamento, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico. Si specifica che nel caso di progettazioni eseguite con il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 e/o precedenti D.lgs., gli interventi relativi alla progettazione si intenderanno valutabili solo se inclusivi dei contenuti di cui ai livelli di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo. Nel caso in cui vengano proposti interventi di livello progettuale inferiore, la stazione appaltante si riserva di non accettare gli interventi proposti, salvo i casi di interventi di particolare valenza, prestigio e complessità che potranno essere valutati discrezionalmente dalla Commissione giudicatrice.

Per ciascun servizio dovranno essere descritte le modalità di svolgimento della prestazione, le soluzioni adottate in relazione alle criticità specifiche dei progetti e del coordinamento della sicurezza.

Per la valutazione di ciascun servizio, si considererà la pertinenza e la complessità delle opere cui il servizio si riferisce nonché le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche espletate nello svolgimento dell'incarico.

Qualora il servizio fosse stato espletato in RTP, consorzio o altra forma di raggruppamento, andrà esplicitato il proprio ruolo e la percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, al fine di permettere alla commissione giudicatrice di tenerne conto in sede di valutazione. Potranno essere indicati anche servizi ancora in corso di esecuzione. In tale circostanza dovrà essere indicata la percentuale relativa all'avanzamento del servizio, al fine di permettere alla commissione giudicatrice di tenerne conto in sede di valutazione.

La leggibilità e la completezza dell'illustrazione di ciascun servizio costituirà elemento positivo nella valutazione dello stesso.

La relazione, firmata digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente, dovrà essere costituita da un massimo di 12 facciate di formato A4, utilizzando dimensione carattere 11 interlinea 1,5, e da un massimo di 3 schede di formato A3 per eventuali rappresentazione grafiche, con relative didascalie, degli interventi in merito dei quali si sono svolti i servizi, che dovranno essere numerate. Nel conteggio non rientrano eventuali copertine o indici.

Nel caso in cui vengano presentate un maggior numero facciate e/o schede, la Commissione arresterà la lettura al punto esatto in cui hanno termine le predette 12 facciate e/o 3 schede e non terrà conto del testo seguente.

Per ciascun servizio svolto dovranno essere indicati i seguenti contenuti minimi necessari alla valutazione:

- a) *descrizione dell'opera e importo della progettazione e importo dei lavori;*
- b) *luogo di esecuzione; committente;*

- c) *periodo di esecuzione;*
- d) *indicazioni delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali l'opera si suddivide e del tipo di prestazione svolta per ciascuna classe e categoria;*
- e) *Dovranno inoltre essere indicati, per ciascun servizio, i professionisti incaricati responsabili dello svolgimento delle varie prestazioni;*
- f) *estremi di approvazione del progetto;*
- g) *descrizione adeguata dell'intervento al fine di garantire alla commissione di valutare quanto proposto con riferimento ai sub criteri indicati al punto 21.1.*

2. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Criterio B – “Caratteristiche metodologiche dell’offerta” Punteggio massimo 40 punti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Da illustrarsi mediante una Relazione tecnica illustrativa sulle caratteristiche metodologiche finalizzata ad illustrare con precisione e chiarezza l'impostazione che il concorrente intende proporre per l'espletamento del servizio. La relazione, firmata digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente, dovrà essere costituita da un massimo di 14 facciate di formato A4, utilizzando dimensione carattere 11 e interlinea 1,5.

Nel conteggio non rientrano eventuali copertine, indici e CV del team. Nel caso in cui vengano presentate un maggior numero facciate la Commissione arresterà la lettura al punto esatto in cui hanno termine le predette 14 facciate e non terrà conto del testo seguente.

Si precisa che la presente relazione non dovrà contenere alcun elemento inerente al prezzo; l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dell'offerta economica rappresenta causa di esclusione dalla gara. La Relazione dovrà essere strutturata nelle sezioni corrispondenti a ciascuno dei **sub criteri b.1, b.2 e b.3** di seguito descritti.

Per quanto concerne il **sub-criterio b.4** dovrà essere compilato il template (**Offerta di Gestione Informativa - All.A.7**) messo a disposizione dalla stazione appaltante, tale documento non verrà conteggiato nelle facciate massime sopra indicate.

Sub criterio b.1 - Metodologia proposta e principali tematiche progettuali - 10 punti

Il concorrente dovrà illustrare, nella Sezione b.1, l'approccio metodologico relativo alla risoluzione delle principali tematiche progettuali tecniche da affrontare, con particolare riferimento alle caratteristiche dell'intervento da progettare in relazione a quanto indicato nel D.I.P. (Documento di indirizzo della progettazione), e agli aspetti tecnici e ai materiali utilizzati, ai vincoli presenti e alla risoluzione delle interferenze con il sito ospedaliero. La commissione valuterà positivamente l'eshaustività e l'efficacia della metodologia proposta.

Sub criterio b.2 - Proposte migliorative del progetto – 10 punti

Il concorrente dovrà illustrare nella Sezione b.2 le proposte progettuali tecniche o tecnologiche anche innovative, che non comportino aggravii di costi per la stazione appaltante e che risultino migliorative con riferimento ai seguenti elementi in riportati in ordine decrescente di importanza:

- utilizzo di sistemi costruttivi prefabbricati;
- facilità di manutenzione dell'opera;
- sostenibilità energetica ed ambientale dell'intervento;
- durabilità dell'opera.

A tal fine si terrà conto delle soluzioni e delle metodologie già sperimentate con successo che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui alla presente procedura di affidamento.

Sub criterio b.3 - Risorse umane e strumentali per la fase progettuale– 10 punti

Il concorrente dovrà descrivere nelle Sezione b.3 le risorse umane, oltre agli strumenti e ai processi messi a disposizione nella fase progettuale, con indicazione dei ruoli e dei professionisti incaricati di svolgere le prestazioni e di esse responsabili.

Dovrà contenere l'elenco dei professionisti responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente, delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali.

Dovranno essere forniti **esclusivamente** i *curricula* delle figure professionali componenti il gruppo di lavoro.

Dovrà essere esplicitata, anche rimandando ai corrispondenti *curricula*, la scelta della composizione del gruppo di lavoro e della professionalità espressa dai diversi componenti, ritenuta rilevante ai fini del servizio oggetto di affidamento.

Dovrà essere indicato l'utilizzo dei sistemi informatici posti a garanzia di una efficiente interoperatività tra i progettisti delle varie discipline e conseguente controllo sul rischio di errore progettuale.

Le proposte di risorse strumentali che verranno utilizzate nell'espletamento dell'incarico saranno valutate non in maniera generica, ma tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell'incarico stesso. Le proposte dovranno essere descritte e contestualizzate in relazione all'obiettivo progettuale oggetto dell'affidamento.

Si specifica che verrà valutato non tanto la quantità degli strumenti proposti, quanto la loro efficacia in relazione alle finalità dell'incarico e, in generale, dell'intervento.

Costituirà maggior merito l'offerta in cui sarà garantita presenza di un *team* esperto, valutato in base alle competenze acquisite riferibili alla natura, alla tipologia e alle specialità tematiche di opere analoghe a quelle poste a base di gara.

Dovranno essere fornite, per le unità aggiunte, le stesse informazioni richieste per le risorse umane minime, indicate al presente punto.

La valutazione dell'organigramma verrà condotta in base alla varietà multidisciplinare e alla esperienza dei singoli professionisti.

Sub criterio b.4 - Modalità di gestione digitale della commessa – Offerta di Gestione Informativa– 10 punti

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub-criterio di valutazione, dovrà illustrare all'interno dell'offerta di gestione informativa (OGI) elaborata sulla base del template (**Offerta di Gestione Informativa - All.A7**) predisposto dalla Stazione Appaltante e in ottemperanza alle prescrizioni del Capitolato Informativo - Strategia generale di implementazione BIM:

A) l'applicazione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni , che dovrà dettagliare questi aspetti:

- caratteristiche tecniche e prestazionali dell'infrastruttura hardware e software, matrice di interoperabilità, struttura informativa del concorrente e della sua filiera [**Capitoli di riferimento OGI: 2.1.1, 2.1.2, 2.2**];
- strutturazione e organizzazione della modellazione digitale [**Capitoli di riferimento OGI: 2.3**];
- sistema comune di coordinate, unità di misura e georeferenziazione dei modelli [**Capitoli di riferimento OGI: 2.6**];
- modalità di export IFC [**Capitoli di riferimento OGI: 2.7**];
- livello di sviluppo geometrico ed informativo proposto sulla base degli obiettivi della SA [**Capitoli di riferimento OGI: 2.8, 2.9**];
- codifica e classificazione degli elementi del modello [**Capitoli di riferimento OGI: 2.10**];
- modalità di consegna di modelli, oggetti e/o elaborati informativi [**Capitoli di riferimento OGI: 2.11**];
- definizione della struttura informativa del concorrente e della sua filiera [**Capitoli di riferimento OGI: 3.4, 3.4.1, 3.4.2**];
- controllo e clash detection dei modelli e coordinamento tra i modelli delle diverse discipline oltre alle procedure di verifica [**Capitoli di riferimento OGI: 3.5, 3.19.1**];
- comunicazione del progetto [**Capitoli di riferimento OGI: 3.6**];
- modalità di produzione elaborati grafici digitali [**Capitoli di riferimento OGI: 3.7**];
- rilievi e restituzione [**Capitoli di riferimento OGI: 3.10**];
- estrazione quantità dai modelli [**Capitoli di riferimento OGI: 3.11**];
- strategie di modellazione 4D e collegamento con il Programma Lavori [**Capitoli di riferimento OGI: 3.12**];
- strumenti e metodologie di utilizzo dei modelli BIM per l'attività di DL in fase esecutiva, contabilità e misura dei lavori con assistenza giornaliera in cantiere, e la certificazione della regolare esecuzione [**Capitoli di riferimento OGI: 3.13**];
- strumenti e metodologie di utilizzo dei modelli BIM per l'attività coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione [**Capitoli di riferimento OGI: 3.14**];

Nel quadro del presente sub-criterio, la Commissione procede alla valutazione sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine decrescente di importanza:

- livello di sviluppo geometrico ed Informativo proposto sulla base degli obiettivi della SA [**Capitoli di riferimento OGI: 2.8, 2.9, 2.10**]: il grado di dettaglio del modello, sia in termini geometrici (LOG) che in termini informativi (LOI) in funzione della specifica fase esecutiva;

- modalità di produzione elaborati grafici digitali [**Capitoli di riferimento OGI: 3.7**]: i tempi di produzione e consegna dei modelli informativi in linea con i tempi previsti per la produzione e consegna degli elaborati grafici, strategia di produzione degli elaborati grafici previsti estratti direttamente dai modelli informativi. Controlli di coerenza nel caso gli elaborati non vengano prodotti dai modelli.

- Controllo e clash detection dei modelli e coordinamento tra i modelli delle diverse discipline oltre alle procedure di verifica: le attività di coordinamento tra i modelli delle diverse discipline e le modalità di rilevamento delle interferenze e conseguente risoluzione. Verifica di qualità e coerenza di quanto prodotto [**Capitoli di riferimento OGI: 3.5, 3.19.1**];

- Applicazione del processo BIM: verrà valutata la completezza dell'offerta, in merito alla struttura informativa, proposta dal concorrente –ivi compresi la sua filiera, le tecnologie, i processi e gli approcci proposti - per il soddisfacimento degli obiettivi di modellazione e gestione informativa, come specificato nella sezione gestionale del Capitolato Informativo - Strategia generale di implementazione BIM, e nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal Capitolato stesso [**Capitoli di riferimento OGI: 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.6, 2.7, 2.11, 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.6, 3.10, 3.12**];

- Completezza del modello e strutturazione e organizzazione della modellazione digitale: il modello rappresenta accuratamente tutti gli elementi di contesto, territoriali, architettonici, strutturali ed impiantistici del progetto [**Capitoli di riferimento OGI: 2.3**];

- estrazione quantità dai modelli: strategia e i software utilizzati per l'estrazione delle quantità dai modelli, con particolare attenzione alla tracciabilità dei dati, utile alla verifica delle quantità e della coerenza delle informazioni fornite [**Capitoli di riferimento OGI: 3.11**];

- strumenti e metodologie di utilizzo dei modelli BIM per l'attività di DL e coordinamento della sicurezza: livello di dettaglio delle strategie, strumenti e metodologie di utilizzo dei modelli BIM per la Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza durante la fase di esecuzione dell'opera [**Capitoli di riferimento OGI: 3.13, 3.14**];

L'offerta di gestione Informativa sarà contrattualmente vincolante per il concorrente affidatario e dovrà essere sviluppata e approfondita nel Piano di Gestione Informativa che verrà trasmesso prima dell'avvio del servizio per l'approvazione obbligatoria da parte della S.A.. In merito all'offerta di gestione informativa (OGI), si specifica che l'intero documento dovrà essere completato in tutte le sue parti senza modificarne la struttura, l'interlinea, la dimensione e il tipo di carattere, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo. L'OGI, compilato in tutte le sue parti, dovrà esprimere il processo di gestione informativa BIM adottato dall'O.E. in relazione ai servizi oggetto di affidamento.

La Commissione giudicatrice non valuterà offerte di gestione informativa (OGI) redatte in modalità differenti da quelle sopra indicate.

Gli elaborati grafici e/o schede tecniche, contenuti nelle relazioni tecniche del criterio A e criterio B, relativi agli interventi presentati dovranno riportare l'intestazione del criterio al quale sono riferiti e dovranno riportare un numero progressivo per ciascun criterio.

3. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Avvalimento premiale – “Contratto di avvalimento”
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento

Si precisa che i contratti di avvalimento, a pena di nullità, devono riportare la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti l'originale o la copia autentica della documentazione scansionata.

20. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA – DA INSERIRE NELL'AREA “RISPOSTA BUSTA ECONOMICA” DELLA RDO ONLINE

Il concorrente, all'interno dell'area “Risposta Economica” della RDO online (a cui si accede cliccando sul link “Risposta Busta Economica”), dovrà inserire a video il ribasso percentuale offerto sull'importo ribassabile posto a base di gara, a pena di esclusione, come di seguito indicato.

1. OFFERTA OBBLIGATORIA	Criterio C - “Ribasso percentuale sull'importo ribassabile posto a base di gara” Punteggio massimo 30 punti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Inserimento a video del ribasso percentuale offerto nell'apposita Sezione

Il concorrente dovrà inserire a video, a pena di esclusione, all'interno dell'area Risposta Economica, il ribasso percentuale offerto sull'importo ribassabile posto a base di gara di cui al paragrafo 4 al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'I.V.A..

Detto ribasso dovrà essere espresso fino alla terza cifra decimale.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

L'importo di contratto sarà disposto sulla base del ribasso percentuale inserito dal concorrente a video per la predisposizione della Busta Economica.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA DI RISPOSTA ECONOMICA

Il concorrente, prima di completare l'invio dell'offerta, deve scaricare e salvare il file generato dal Sistema in formato pdf con i contenuti dei dati inseriti a video nell'area Risposta Economica, quindi firmarlo digitalmente e caricarlo nella sezione dedicata alla Busta Economica, come specificato nella procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.

La busta di “Risposta Economica” dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituito, dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile e in particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà inserire nell'Area generica allegati della Busta Economica:
 - a) in caso di procura generale o speciale, la scansione della procura notarile;
 - b) in caso di nomina ad una carica sociale, la scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett.b) del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100

21.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI DI VALUTAZIONE E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE				
CRITERIO A - Professionalità e adeguatezza dell'offerta				
A	Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta dalla documentazione di un massimo di 3 servizi di ingegneria analoghi al servizio oggetto di affidamento, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra gli interventi qualificabili affini a quello oggetto dell'affidamento secondo i criteri desumibili dal DM 17.06.2016.			30
	a. 1	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista funzionale. Sarà premiato il migliore rapporto di congruenza tra il servizio svolto e quello del presente incarico, tenuto conto della destinazione funzionale, della complessità e del contesto di inserimento delle opere cui si riferisce il servizio stesso.	25	
	a.2	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista tecnologico. Sarà premiato il migliore rapporto di congruenza tra il servizio svolto e quello del presente incarico, tenuto conto delle caratteristiche tecnologico - impiantistiche delle opere cui si riferisce il servizio stesso.	5	
CRITERIO B - Caratteristiche metodologiche dell'offerta				
B	Relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche metodologiche dell'offerta desunta dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico			40
	b. 1	Metodologia proposta e principali tematiche	10	
	b. 2	Proposte migliorative del progetto	10	
	b. 3	Risorse umane e strumentali per la fase progettuale	10	
	b. 4	Offerta di Gestione Informativa	10	
TOTALE				70

21.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Qualora il numero di offerte pervenute fosse pari o superiore a tre, si procede col metodo del confronto a coppie, ogni commissario attribuisce a ciascuno dei sub-criteri qualitativi un punteggio discrezionale

nella colonna “D” della tabella. Ogni commissario valuta, per ciascun sub-criterio, quale delle due offerte che formano ciascuna coppia sia da preferire e attribuisce un punteggio da 1 a 6, utilizzando la seguente scala di preferenza: 1 (parità), 2 (preferenza minima), 3 (preferenza piccola), 4 (preferenza media), 5 (preferenza grande), 6 (preferenza massima).

Una volta terminato il confronto delle coppie, ciascun commissario somma i punti attribuiti ad ogni concorrente per ciascun sub-criterio.

Successivamente ciascun commissario determina i coefficienti, compresi tra 0 e 1, normalizzando le somme provvisorie, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando linearmente a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate-applicando la seguente formula:

$$V_{ij} = \frac{S_{ij}}{S_{ijmax}}$$

dove:

V_{ij} = coefficiente assegnato dall’i-esimo singolo commissario al j-esimo concorrente, al criterio e al sub-criterio in esame, variabile tra zero e uno;

S_{ij} = somma dei punti attribuiti dall’i-esimo commissario al j-esimo concorrente;

$S_{ij,max}$ = somma più alta dei punti attribuiti da parte dell’i-esimo commissario per il sub criterio in esame.

Dopodiché si sommano, per ciascun concorrente, i coefficienti attribuiti dagli i-esimi commissari al j-esimo concorrente e su tale somma si calcola la media aritmetica dei coefficienti (somma dei coefficienti diviso per il numero dei commissari).

$$S_j = \frac{\sum_{i=1}^n V_{ij}}{n}$$

Infine si procede nuovamente alla normalizzazione: il concorrente che ha il coefficiente medio più alto ($S_{j,max}$) otterrà il coefficiente 1 e gli altri concorrenti un coefficiente in proporzione, secondo la formula:

$$V_j = \frac{S_j}{S_{j,max}}$$

Tale coefficiente, moltiplicato per il punteggio massimo attribuito a quel sub-criterio di valutazione costituisce il punteggio per quel sub-criterio.

Tale operazione viene ripetuta per ogni sub criterio discrezionale.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre non si procederà con il metodo del confronto a coppie, ma attraverso l’attribuzione discrezionale, per ciascun sub-criterio, di un coefficiente variabile tra zero e uno da parte di ciascun commissario di gara alle proposte dei concorrenti, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato: ottimo = da 0,81 a 1; distinto = da 0,61 a 0,80; buono = da 0,41 a 0,60 ; discreto = da 0,21 a 0,40 sufficiente= da 0,01 a 0,20; insufficiente=0.

Al termine della valutazione di ogni sub-criterio si procede quindi a trasformare la media aritmetica (con arrotondamento alla terza cifra decimale) dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti

i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima (con arrotondamento alla terza cifra decimale) le medie provvisorie prima calcolate.

Tale coefficiente definitivo sarà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al sub criterio considerato.

Si procederà a sommare i punteggi dei sub-criteri ottenendo così il punteggio del singolo criterio.

Per tutte le operazioni che generano decimali, l'arrotondamento sarà effettuato all'unità superiore qualora la cifra decimale successiva a quella di riferimento sia pari o superiore a 5.

Il calcolo dei punteggi verrà effettuato con arrotondamento alla terza cifra decimale.

Riparametrazioni

I riparametrazione: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Il riparametrazione: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra l'elemento tecnico e quello economico, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica pari ad 70 punti, tale punteggio viene nuovamente riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio provvisorio più alto nell'offerta tecnica il massimo punteggio previsto per lo stesso (70 punti) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Si precisa che in presenza di un'unica offerta ammessa non si procederà ad alcuna riparametrazione fermo restando l'eventuale verifica inerente la congruità dell'offerta complessivamente presentata.

Il punteggio definitivo sarà ottenuto dopo aver effettuato le operazioni di riparametrazione.

21.3 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione delle offerte economiche avviene per il criterio di seguito indicato:

OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Ribasso percentuale sull'importo ribassabile posto a base di gara (pari ad € 545.269,70, oltre IVA ed oneri accessori)	30 punti

Il punteggio relativo alle offerte economiche avviene con il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare, ai sensi dell'allegato I.13, art.2.bis del codice:

Se $R_i < R_{med}$

$$P_{ei} = (R_i / R_{med})^{\alpha} \times X$$

Se $R_i > R_{med}$

$Pe_i = X$

Ove:

- Pe_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo
- R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo
- R_{med} = media ribassi offerti
- $\alpha = 0,2$
- X = punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 30

21.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio totale per ciascuna offerta sarà determinato in base alla seguente formula:

$$PTOT = PT + PE$$

PTOT= punteggio totale;

PT= punteggio conseguito dall'offerta tecnica

PE= punteggio conseguito dall'offerta economica

Sarà ritenuta economicamente più vantaggiosa l'offerta che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo (PTOT).

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La PRIMA seduta ha luogo il giorno 16.06.2025 alle ore 10:00, in seduta pubblica in presenza presso la sede operativa dell'Azienda, sita in p.le S.M.Misericordia,15 – Udine, Pad.n.2 – Sala riunioni 3° piano – SOC Gestione Patrimoniale Immobili, Investimenti e Progetti Speciali, ovvero, su richiesta di almeno un operatore economico, da remoto, collegandosi al link che verrà adeguatamente comunicato mediante la funzionalità Messaggi RDO on line.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti mediante la funzionalità Messaggi della RDO on line. La convocazione delle successive sedute pubbliche di gara (di seguito indicate) verrà comunicata ai concorrenti con le

medesime modalità.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di seguito indicate), potranno assistere i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti, ovvero altri soggetti incaricati da ciascun concorrente, dotati dei necessari poteri rappresentativi da comprovarsi mediante la produzione di apposita procura/delega nel corso della seduta pubblica. In assenza di tali titoli la partecipazione alla seduta è ammessa come semplice uditore.

Le operazioni di gara verranno svolte in tornate successive.

La piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame di:

- Documentazione amministrativa;
- Offerte tecniche;
- Offerte economiche

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

24. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il controllo della documentazione amministrativa sarà svolto dal RUP, dal Seggio di gara o da apposito ufficio a ciò preposto con le modalità di seguito indicate.

Nella prima seduta il RUP o il Seggio o l'ufficio a ciò preposto, procederà alla ricognizione dei "pliche digitali" pervenuti entro i termini previsti; procederà inoltre nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei pliche inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP o il Seggio o l'ufficio a ciò preposto procederà a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 17; tali richieste saranno effettuate utilizzando la funzionalità Messaggi della RDO on line, ovvero attivando una apposita RdI (Richiesta di informazioni) on line. In tal caso, il RUP, il seggio di gara o l'ufficio preposto dichiarerà chiusa la seduta aggiornando la stessa ad una nuova data;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) in esito alla verifica della documentazione amministrativa, ammettere i concorrenti alla fase di apertura delle Buste tecniche.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. E' fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP o il Seggio o l'ufficio a ciò preposto procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica procede:

- all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della regolarità dei documenti richiesti dal presente disciplinare, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto;
- all'individuazione di eventuali offerte tecniche irregolari;
- alla verbalizzazione di quanto ivi contenuto e agli adempimenti e le determinazioni di competenza.

In una o più sedute riservate la commissione procederà poi all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 21.2. del presente disciplinare di gara.

Gli esiti della valutazione e la relativa graduatoria sono registrati dalla Piattaforma telematica.

Successivamente, la Commissione procederà, in seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, all'apertura delle Offerte economiche.

Nella medesima seduta telematica, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati;
- b) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, darà evidenza dei ribassi offerti.

La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 21.3.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta del committente, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni lavorativi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 3.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio in seduta pubblica – le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante – ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

26. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'articolo 110, co. 1, del Codice dei Contratti, la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

27. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito in sede di gara, presenta altresì l'atto autenticato da notaio di formale costituzione del raggruppamento.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art.18 del DPR 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art.5 del DPR 7 agosto 2012 n.137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art.1, co.148 della L. 4 agosto 2017 n.124.

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.

In caso di esercizio della riserva ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, l'operatore economico incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto "opzionale" dovrà altresì produrre, entro quindici giorni dalla comunicazione di esercizio della suddetta riserva, copia autentica mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale quantificata ai sensi del D.M. 16 settembre 2022, n.193 ovvero per un massimale non inferiore al 20 % dell'importo dei lavori oggetto del servizio di progettazione, con il limite di 2.500.000 di euro, per lavori di importo pari o superiore a 5.225.000,00 euro (IVA esclusa). La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La mancata presentazione della summenzionata polizza da parte dell'affidatario esonera la SA dal pagamento di tutti i compensi professionali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario

può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, co.1, lett.b) del codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n.82 dd. 7 marzo 2005, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art.124, co.2 del Codice.

28. GARANZIA DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento; la stazione appaltante aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di Raggruppamenti Temporanei le garanzie fideiussorie e assicurative sono presentate su mandato irrevocabile dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale

In caso di esercizio della riserva ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, l'operatore economico incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto "opzionale" dovrà altresì produrre, entro quindici giorni dall'esercizio della riserva, la garanzia definitiva con riferimento alle attività di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

29. PRESCRIZIONI GENERALI

Si applicano le seguenti disposizioni.

La Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura in una delle situazioni che ne determinano l'esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara (art. 108, co. 12, del Codice).

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108, co. 10, del Codice, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, la Stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il presente disciplinare e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni vengono rese note a tutti i concorrenti.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il presente disciplinare, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di affidamento dovrà essere stipulato nel termine di 60 giorni (salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario) che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 18, co. 2, del Codice.

L'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 di effettuare eventuali controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 124, co.1, del Codice fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Il suddetto affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nei confronti dell'appaltatore e dei subappaltatori e/o subfornitori.

Al presente appalto si applicano le disposizioni contenute nel Codice; qualunque riferimento contenuto in atti, anche progettuali, a norme regionali (L.R. 14/2002 e relativi regolamenti attuativi) in materia attribuita dalla legge alla competenza legislativa statale deve essere inteso come riferito ad analoghe norme contenute nelle disposizioni statali appena citate.

Al presente appalto si applicano altresì le disposizioni contenute dall'art. 10 bis della L.R. 14/2002 in materia di tutela dei lavoratori e sulla sicurezza del lavoro.

Ai sensi del Codice i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dalla stazione appaltante tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

30. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Udine, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei relativi dati personali, ASU FC fornisce, in qualità di titolare del trattamento, la relativa Informativa allegata al presente Disciplinare.